



associazione stampa romana

Consulta Freelance

Giornalista fai da te

VADEMECUM PER IL LAVORO
AUTONOMO E PARASUBORDINATO

A cura di

Natalia Marra e Maria Giovanna Faiella



INDICE

La solitudine degli autonomi <i>di Paolo Butturini</i>	pag.	5
Un sindacato di tutti <i>di Fabio Morabito</i>	pag.	7

INTRODUZIONE

Perché questo vademecum	pag.	9
Stabilizzazione: un'opportunità per Co.co.co <i>di Mimma Iorio</i>	pag.	10

PRIMA PARTE: **LE NORME**

1. Autonomi, Co.co.co o... precari: come tutelarsi	pag.	13
2. Chi è il giornalista autonomo	pag.	13
3. Il giornalista Co.co.co.	pag.	14
4. Contratto individuale e collettivo	pag.	15
5. Accordo collettivo nazionale giornalistico sulla disciplina del lavoro autonomo	pag.	16
6. Controversie di lavoro	pag.	17
7. Conciliazione	pag.	18
8. Decadenza e prescrizione dei diritti	pag.	19

SECONDA PARTE: **IL FISCO**

1. Pagamenti, come e quando	pag.	23
2. "Regimi" fiscali	pag.	23
3. Imposte sui redditi: <i>Irpef,</i> <i>Iva,</i> <i>Irap</i>	pag.	24 24 25 26
4. Studi di settore e parametri	pag.	26
5. Redditi di lavoro autonomo professionale: <i>Determinazione del reddito</i>	pag.	26 28

A cura di Natalia Marra e Maria Giovanna Faiella

Natalia Marra e Maria Giovanna Faiella, entrambe giornaliste professioniste, sono rispettivamente la presidente e la vice-presidente della Consulta Freelance dell'Associazione Stampa Romana.

Grafica: Prom.it - Roma
Disegni: Cinzia Leone
Stampa: Futura Grafica - Roma

Finito il stampare il 5 marzo 2010

6. Regime ordinario	pag.	28
<i>Facsimile fattura</i>	pag.	32
7. Regime per le nuove attività	pag.	33
<i>Facsimile fattura</i>	pag.	35
8. Regime semplificato per i contribuenti minimi	pag.	36
<i>Facsimile fattura</i>	pag.	38
9. Costi professionali e spese deducibili	pag.	39
10. Lavoro autonomo occasionale	pag.	44
<i>Facsimile ricevuta</i>	pag.	46
11. Diritto d'autore	pag.	47
12. Collaborazione a progetto	pag.	47
<i>Facsimile contratto</i>	pag.	49

TERZA PARTE: **INPGI 2**

1. La gestione previdenziale separata	pag.	53
2. Quale Welfare? Le novità	pag.	53

QUARTA PARTE: **SERVIZI ASR**

1. <i>In attesa di...</i>	pag.	57
2. I servizi per i freelance	pag.	57
3. Le polizze assicurative	pag.	58
4. Recupero crediti	pag.	60

ALLEGATO

La carta internazionale dei giornalisti freelance	pag.	63
Ringraziamenti	pag.	64

LA SOLITUDINE DEGLI AUTONOMI

Paolo Butturini

Segretario dell'Associazione Stampa Romana

Esistono davvero i freelance nel nostro Paese? La domanda può sembrare provocatoria, tanto più perché viene posta all'inizio della presentazione di un vademecum che riguarda il lavoro giornalistico autonomo e parasubordinato. Ma è stata proprio la risposta che ci siamo dati come Consulta di Stampa Romana a suggerirci la necessità di questo libro. E la risposta è "no". A parte rare eccezioni, per lo più confinate ai piani alti della professione, i freelance in Italia sono una categoria sconosciuta. Il mercato dell'editoria nostrana non contempla la figura di un professionista autonomo con capacità contrattuali tali da imporre, per esempio, il prezzo delle proprie collaborazioni. Così, quelli che noi chiamiamo freelance, sono in realtà collaboratori occasionali o fissi e, nel peggiore dei casi, precari che vengono marginalizzati, tenuti ai confini delle redazioni, snobbati spesso dai colleghi che hanno avuto la fortuna di avere un contratto a tempo indeterminato. Eppure questi giornalisti sono, ormai da tempo, la maggioranza di chi esercita la professione e le testate con le quali collaborano vanno in edicola, in onda o in rete, soprattutto grazie ai contenuti forniti da loro.

A fronte di questo, il sindacato stesso, per ragioni storiche, fatica a riconoscerne l'importanza, a fornire loro assistenza, a costruire piattaforme rivendicative che siano all'altezza del ruolo professionale che ricoprono. L'Associazione Stampa Romana prevede da tempo, nel suo statuto, la presenza di una Consulta dei freelance, un organismo importante che in questi anni ha contribuito, col proprio lavoro, a definire l'identità sindacale di questi colleghi. Accanto ai molti servizi (li trovate in questa pubblicazione) che l'Asr mette a disposizione dei giornalisti autonomi o parasubordinati (come abbiamo preferito definirli) arriva ora questo vademecum. Nelle intenzioni una sorta di bussola per orientarsi in una congerie di norme giuridiche, previdenziali e fiscali stratificate, spesso contraddittorie, di fronte alle quali il collega avverte spesso il peso della

solitudine. Speriamo che, da oggi, questo libro contribuisca a farlo sentire meno abbandonato e più partecipe della vita di quello che è anche il suo sindacato.

UN SINDACATO DI TUTTI

Fabio Morabito

Presidente dell'Associazione Stampa Romana

La solidarietà tra colleghi è una delle linee-guida "costituzionali" del nostro sindacato ed è anche un principio previsto dalla legge istitutiva dell'Ordine. Eppure questa forza si sta disperdendo. Come sta avvenendo anche in altre categorie in difficoltà i problemi dividono, mentre dovremmo essere consapevoli che la tempesta di questi anni vale per tutti e si deve affrontare tutti insieme. Questo, per il sindacato, è un principio inderogabile.

Eppure c'è sempre stata "un'altra metà del cielo" della professione. I meno (o per niente) tutelati, i giornalisti ai margini delle redazioni, sottopagati, sfruttati, sempre a disposizione ma dimenticati nel momento di riconoscere diritti e meriti. In passato c'era un senso nel sacrificio di anni: l'assunzione a tempo indeterminato era, alla fine, una possibilità se non una probabilità. Il traguardo. Ora i giornali tendono a esternalizzare sempre di più il lavoro, senza però che si sia realizzato un sistema di garanzie e pagamenti adeguati per i collaboratori. La realtà del lavoro autonomo e parasubordinato cresce, ma molti Cdr spesso fanno fatica a difendere colleghi che non sono redattori. Questo nonostante il Contratto collettivo stabilisca che tra i loro compiti ci sia anche quello di tutelare i collaboratori. Ma una realtà complessa e complicata, spesso difficile da definire, sfugge qualche volta anche ai Comitati di redazione più volenterosi.

Qualcuno, per altro, ancora confonde il precariato con la scelta della libera professione. Sono necessità e prospettive diverse, che necessitano di approcci diversi anche se all'interno di un unico contesto di garanzie. E, se per il sindacato l'attenzione verso tutte le realtà deve essere un obbligo, le contraddizioni inevitabilmente abbondano. A cominciare dal Contratto che, per definizione, è per i contrattualizzati. Questo vademecum, frutto del lavoro di Natalia Marra e Maria Giovanna Faiella, è uno dei passaggi del percorso che come sindacato di Roma

e del Lazio abbiamo intrapreso. L'Associazione Stampa Romana si sta sforzando infatti di recuperare quell'attenzione che manca verso il lavoro autonomo e parasubordinato. Un'attenzione che sappia capire le rapide e continue modifiche negli scenari della professione. Un'attenzione coraggiosa e propositiva. Come si può tutelare la qualità del lavoro di tutti se non si tutela il lavoro dei collaboratori? E' un punto decisivo del sistema-informazione e della libertà di stampa. Lo scenario futuro della professione parte da un progetto sindacale che non può più permettersi di escludere. Non è solo un principio di solidarietà da recuperare ma un principio di sopravvivenza da capire.

INTRODUZIONE

Perché questo Vademecum

I giornalisti freelance, intesi sia come liberi professionisti sia come collaboratori autonomi coordinati e continuativi (Co.co.co.), sono ormai una figura centrale nel sistema produttivo dell'informazione. Producono infatti più della metà dei media italiani. Per poter continuare a svolgere bene il proprio lavoro, anche in periodo di crisi, hanno bisogno di tutele. Nella bozza dell'ultimo contratto nazionale era prevista una prima regolamentazione delle prestazioni lavorative in regime di autonomia. Ma poi, alla firma, la parte sul lavoro autonomo è stata stralciata. Come Consulta freelance ne abbiamo preso atto con rammarico e abbiamo ribadito che va affrontata subito la grave ed emergente questione del lavoro autonomo e para-subordinato. Questa lacuna, infatti, grava pesantemente sulla professione nel suo insieme: rischia di porre le premesse per un'ulteriore deregolamentazione del mercato del lavoro, col conseguente abbassamento del costo del lavoro e, più in generale, col declassamento della figura del giornalista. E quindi, un peggioramento della qualità dell'informazione. Riteniamo al contempo che in questa fase critica di ristrutturazione delle relazioni industriali vada comunque sostenuto e rafforzato il ruolo del sindacato. Come freelance di Stampa romana riteniamo ormai indifferibile un ampliamento delle garanzie e dei diritti che devono presiedere all'esercizio del lavoro autonomo. Nel frattempo, continuiamo a dare il nostro utile contributo al sindacato nazionale, lavorando sul territorio e fornendo servizi essenziali e concreti a tutti i colleghi (dalla consulenza fiscale a quella legale e di recupero crediti alla polizza antinfortuni).

La Consulta Freelance
dell'Associazione Stampa Romana

STABILIZZAZIONE: UN'OPPORTUNITÀ PER I COCO.CO

Mimma Iorio

Vice Direttore Generale vicario dell'Inpgi

Dal 16 dicembre 2009 le aziende che si avvalgono del supporto professionale di giornalisti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono avvalersi della facoltà di stabilizzare i rapporti in questione mediante l'assunzione alle proprie dipendenze del collaboratore.

Il 15 dicembre 2009, infatti, il Ministero del Lavoro, acquisito il parere del Ministero dell'economia, ha approvato la delibera adottata sin dal 29 gennaio 2009 dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) con la quale è stata, di fatto, estesa anche in ambito giornalistico la misura prevista per la generalità dei lavoratori dalla legge Finanziaria per l'anno 2007.

Quanto al merito del provvedimento, questo consente ai datori di lavoro di assumere con contratto di lavoro subordinato, di norma a tempo indeterminato, i giornalisti titolari di un rapporto di una collaborazione coordinata e continuativa in essere all'atto della predetta assunzione.

La stabilizzazione comporta la definitiva ed intangibile qualificazione di co.co.co. del rapporto pregresso, il che implica l'impossibilità, per il lavoratore o per l'ente di previdenza, di rivendicare una differente qualificazione. Ciò assume rilevanza, in particolare, in tutte quelle situazioni i cui la collaborazione mascherava un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Il datore di lavoro, in cambio, dovrà versare alla gestione separata dell'Inpgi, un contributo aggiuntivo, pari alla metà della quota a proprio carico, sui compensi erogati nel periodo di vigenza della collaborazione.

La misura si applica anche nel caso in cui siano intervenuti provvedimenti di accertamento ispettivo, amministrativo o giudiziale che abbiano ricondotto il rapporto ad una qualificazione diversa dalla co.co.co, a condizione che i predetti atti non siano divenuti definitivi.

La procedura prevede una prima fase in cui sono coinvolte le Associazio-

ne regionali della Stampa, che devono sottoscrivere con i datori di lavoro interessati un apposito accordo in cui siano definite le modalità complessive della stabilizzazione (numero e nominativi dei collaboratori da assumere, decorrenza delle relative assunzioni, qualifiche contrattuali, ecc.). C'è tempo fino al 15 agosto 2010 per sottoscrivere tali accordi. Le assunzioni, invece, dovranno avvenire, previa sottoscrizione di appositi atti di conciliazione individuale presso le direzioni provinciali del Ministero del Lavoro, entro il 15 agosto 2011.

Il provvedimento in questione si inserisce, quindi, nel solco delle misure finalizzate ad intervenire sulle dinamiche del mercato del lavoro, riducendo l'area del precariato ed incentivando il ricorso ai contratti di lavoro subordinato nei confronti dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

PRIMA PARTE LE NORME

1 Autonomi, Co.co.co o... precari: come tutelarsi

Chi è lavoratore autonomo? Solo il giornalista che ha aperto la partita Iva o anche chi esercita l'attività in modo occasionale o un precario che lavora come dipendente ma non è riconosciuto tale? E il Co.co.co è lavoro autonomo o subordinato?

Se il lavoro e i diritti dei freelance non sono rispettati, esistono norme giuridiche cui far riferimento?

Come vanno applicate? E ancora: in caso di controversie di lavoro, qual è la procedura da seguire? Una risposta a queste ed altre domande viene data nei paragrafi che seguono.

2 Chi è il giornalista autonomo

In base all'art. 2222 del codice civile è lavoratore autonomo un collaboratore esterno - occasionale o fisso - che esercita l'attività giornalistica in modo autonomo e indipendente, ossia senza la subordinazione all'altrui potere gerarchico e senza essere vincolato ad orari di lavoro o alla presenza in redazione.

Il giornalista lavoratore autonomo esercita la professione giornalistica secondo le seguenti forme e modalità:

- in modo autonomo mediante apertura di partita Iva (libero professionista in senso stretto);
- sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- come attività giornalistica autonoma occasionale;
- sotto forma di cessione del diritto d'autore.



3 Il giornalista Co.Co.Co. (lavoratore parasubordinato)

La Riforma Biagi (artt. 61-69 del D.Lgs. 276/2003) ha introdotto e disciplinato le nuove tipologie contrattuali del “lavoro a progetto” e del “lavoro occasionale”, eliminando il cosiddetto “rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” da tempo noto e sempre più largamente utilizzato nel mercato del lavoro italiano, soprattutto in alternativa al rapporto di lavoro subordinato. La nuova legge stabilisce infatti che gli unici rapporti di lavoro parasubordinato validi e riconosciuti dall’ordinamento saranno quelli “riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’“esecuzione dell’attività lavorativa” (art.61 comma 1). La stessa legge, all’art. 61 al comma 3, per quanto interessa la categoria dei giornalisti, ha però previsto che “sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

Ciò significa che il D.Lgs 276/03 non si applica ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno come oggetto attività che rientrano nello svolgimento di una professione intellettuale per cui “è necessaria” l’iscrizione all’albo professionale (è il caso appunto dei giornalisti professionisti e pubblicitari). Pertanto, per le professioni intellettuali permane il vecchio regime delle collaborazioni coordinate e continuative.

La possibilità, infine, di convertire il Co.Co.Co in lavoro subordinato a tempo indeterminato è la sanzione che l’ordinamento prevede, ad esito di un procedimento giudiziale ad hoc, tutte le volte che il rapporto di lavoro (qualunque denominazione formale abbia preso) presenti in concreto le caratteristiche della subordinazione.

4 Contratto individuale e collettivo

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 C.c.).

Le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 C.c.). Il contratto vincola le parti tra loro con la stessa forza di una legge e produce effetti solo tra le parti stesse, non potendo vincolare in alcun modo i terzi che non sono contraenti, se non nei casi previsti dalla legge (art. 1372 c.c.). Il contratto individuale di lavoro è l’accordo di scambio di due prestazioni corrispettive, quali il lavoro e la retribuzione. Si applicano le norme generali dei contratti sopra descritte, ma il rapporto che si instaura è in gran parte regolato da fonti esterne al contratto, come la legge e la contrattazione collettiva.

Il contratto collettivo è, invece, un contratto cosiddetto “normativo”, ossia detta regole generali da applicarsi ad una serie di contratti individuali successivi che ad esso fanno riferimento. Il contratto collettivo è destinato, dunque, a produrre i suoi effetti non solo tra le parti contraenti, bensì su un numero indeterminato di soggetti, i lavoratori che, seppur estranei al contratto normativo originario, si trovano a dover stipulare contratti individuali di lavoro sulla base di quanto disposto dal contratto collettivo. Quindi, le caratteristiche distintive del contratto normativo sono la sua generalità e astrattezza, requisiti tipici delle norme di legge, da qui il nome di “normativo” (*erga omnes*). Ovviamente, la contrattazione collettiva non è equiparabile in senso assoluto alla norma, e si utilizzano i termini di “generalità” ed “astrattezza” in senso relativo, ossia rispetto agli altri contratti che invece hanno forza vincolante solo tra le parti. Si applicano, pertanto, ai contratti collettivi le norme generali dei contratti. D’altro canto, il contratto collettivo ha una certa forza normativa. I minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva non sono, infatti, derogabili dalla contrattazione individuale. Né la contrattazione individuale può derogare in peggio (divieto di *reformatio in peius*) la disciplina indivi-

duale sulle libertà e i diritti dei lavoratori e sui diritti sindacali prevista dalla contrattazione collettiva. Le clausole derogatorie *in peius* sono, pertanto, sostituite di diritto dalle disposizioni della contrattazione collettiva, attraverso il meccanismo giuridico della sostituzione automatica di clausola.

5 Accordo collettivo nazionale giornalistico sulla disciplina del lavoro autonomo

Con un accordo collettivo allegato al CNLG 2001, la FIEG e la FNSI hanno fissare alcune regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo.

1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera-contratto contenente le seguenti indicazioni:

- la data di inizio della collaborazione;
- la durata del rapporto di collaborazione;
- il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
- il corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.

2) Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata.

Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore. Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.

In base alla legge 231/2002 nei casi di singola prestazione professionale (qualsiasi modalità di rapporto siano state concordate) il compenso pattuito deve essere erogato entro 30 giorni dalla consegna dell'articolo a prescindere dalla sua pubblicazione.

3) Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale

ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

4) È costituita una commissione paritetica di due rappresentanti per organizzazione con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.

6 Controversie di lavoro

Ai sensi dell'art. 409 del Codice di procedura civile (c.p.c.) si applicano le norme del processo del lavoro alle controversie relative a rapporti di lavoro subordinato privato anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa, ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché ai rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica e ai rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici e ad altri rapporti di lavoro pubblico sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. Ai sensi, infatti, dell'art. 68 d.lgs. n. 29 del 1993 (come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998) sono devolute al giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative ai comportamenti antisindacali della pubblica amministrazione in qualità di datrice di lavoro. Sono quindi esclusi dall'applicazione della normativa del processo del lavoro i rapporti di lavoro autonomo, ai quali si applicano le norme del processo civile.

7 Conciliazione

La risoluzione delle controversie individuali di lavoro, che ricomprende anche i rapporti parasubordinati (ma non i rapporti di lavoro autonomo), può essere conseguita, oltre che attraverso un procedimento dinanzi all'autorità giudiziale o investendo della decisione un collegio di privati chiamati dagli stessi interessati a dirimere la controversia (c.d. arbitrato), anche attraverso un accordo tra le parti le quali, facendosi reciproche concessioni, giungano ad una transazione ponendo fine alla controversia.

La conciliazione può avvenire in sede sindacale, secondo la prassi e con le procedure previste dai contratti collettivi, oppure dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro.

Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi non sono valide. L'impugnazione, fatta con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale, deve essere proposta a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. La norma sopra descritta (art. 2113 c.c.) non si applica alle conciliazioni intervenute nei casi che seguono.

L'art. 36, d.lgs. n. 80 del 1998 ha riformato l'art. 410 c.p.c. prevedendo, per chiunque intende proporre in giudizio una domanda relativa a rapporti di lavoro (cfr. controversie di lavoro), un tentativo di conciliazione extragiudiziale obbligatorio da esperirsi dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro.

Quando la conciliazione preventiva dà esito positivo, se ne redige processo verbale che, depositato nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, è dichiarato esecutivo dallo stesso giudice con decreto.

La conciliazione può intervenire anche a processo già instaurato. Nelle controversie di lavoro, infatti, il giudice ha l'obbligo nella prima udienza di tentare la conciliazione delle parti, ma questa può avvenire anche nel corso del processo. Se la conciliazione va a buon fine

si redige il relativo verbale che costituisce titolo esecutivo (può dare cioè luogo, ad esempio, a pignoramento, così come una cambiale scaduta).ù

8 Decadenza e prescrizione dei diritti

La decadenza e la prescrizione sono entrambi istituti legati al decorso del tempo.

Si ha decadenza quando un soggetto ha l'onere di far valere un diritto entro un determinato periodo di tempo, decorso il quale perde la possibilità di esercitarlo.

La decadenza è **legale** quando è prevista dalla legge. Può essere stabilita nell'interesse generale, ossia in relazione a diritti indisponibili, allora la sua disciplina è inderogabile, è irrinunciabile dalle parti ed è rilevabile dal giudice d'ufficio, come ad esempio: il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento; il termine di 6 mesi per impugnare le rinunzie e le transazioni; il termine di 20 giorni per invocare la procedura innanzi al collegio arbitrale in tema di procedimenti disciplinari (art. 7 St. lav.). Oppure, può essere disposta nell'interesse individuale di una delle parti; in tal caso trattandosi di diritti disponibili, la disciplina è derogabile dalle parti.

La decadenza è **convenzionale** quando è stabilita dalle parti, che sono libere di prevederla nel limite in cui non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.

In particolare, si sottolinea che la decadenza può essere prevista soltanto attraverso la contrattazione collettiva e soltanto in riferimento ai diritti attribuiti o regolati con il contratto stesso. Essa non può essere mai prevista da un contratto individuale di lavoro.

Non trovano applicazione, in materia di decadenza, gli istituti della sospensione e dell'interruzione previsti per la prescrizione, dovendo il diritto essere esercitato comunque tempestivamente.

La prescrizione comporta l'estinzione di un diritto qualora il soggetto titolare non lo eserciti nell'arco di tempo previsto dalla legge (art.

2934 e ss. c.c.). Elemento fondamentale di questo istituto, dunque, è l'inerzia del titolare del diritto.

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. È un istituto di ordine pubblico e la sua disciplina è inderogabile. È quindi nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione e le parti non possono rinunciarvi prima che questa maturi. Tuttavia, se la rinuncia è compiuta mentre decorre il termine prescrizionale, vale come riconoscimento del diritto e determina l'interruzione della prescrizione. Inoltre, non opera automaticamente ma deve essere rilevata dalla parte interessata, cosicché il giudice non può rilevarla d'ufficio.

La sospensione della prescrizione si ha quando l'inerzia del titolare permane, ma trova giustificazione in particolari circostanze espressamente previste dalla legge. La sospensione produce una parentesi nel decorso temporale della prescrizione. Cessata la causa della sospensione, quindi, il termine continua a decorrere e si somma a quello precedente.

L'interruzione si ha, invece, quando l'inerzia del titolare viene meno, producendo una vera e propria frattura cosicché inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione e non si tiene conto del tempo già trascorso. Per regola generale, salvi i casi in cui la legge prevede diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, ma sono previsti anche delle prescrizioni più brevi.

In materia di lavoro, in particolare, si ha:

- la prescrizione ordinaria decennale nei casi di diritti non retributivi come il diritto alla qualifica superiore;
- la prescrizione quinquennale in caso di differenze retributive e in tutti i casi di prestazioni periodiche come, appunto, la retribuzione e le indennità spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro;
- la prescrizione triennale per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese;
- la prescrizione annuale per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiore al mese.

In questi due ultimi casi le prescrizioni sono dette "presuntive", per indicare che al decorrere dei 3 anni o dell'anno le prestazioni - per lo più di carattere retributivo - si devono ritenere ormai soddisfatte. Trascorso il termine fissato dalla legge non può dirsi che il diritto si sia estinto per prescrizione, ritenendosi invece - in via presuntiva - che sia stato soddisfatto, salvo la possibilità di fornire la prova contraria.

SECONDA PARTE IL FISCO

1 Pagamenti, come e quando

Quali sono per i lavoratori autonomi i principali adempimenti fiscali? Qual è il “regime” più adatto? Quello forfettario o quello semplificato? Nei paragrafi seguenti le risposte, i facsimile di fattura, ricevuta e contratto Cococo, i tempi di pagamento secondo la normativa attualmente vigente.

2 “Regimi” fiscali

L'attività lavorativa svolta da un giornalista freelance dal punto di vista fiscale può assumere varie nature, da cui derivano differenti modalità di tassazione e diversi adempimenti obbligatori.

In particolare, il rapporto di lavoro può dare vita alle seguenti fattispecie reddituali:

- Lavoro autonomo professionale (partita IVA)
- Lavoro autonomo occasionale
- Diritto d'autore
- Collaborazione a progetto

Le prime tre fattispecie costituiscono reddito di lavoro autonomo, mentre la quarta costituisce un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Prima di entrare nello specifico delle illustrazioni, ecco in estrema sintesi le principali imposte che gravano sui predetti redditi, sebbene non tutte si applichino a tutti i redditi indicati.



3 Imposte sui redditi

IRPEF

È l'imposta sul reddito delle persone fisiche e si applica alla sommatoria dei diversi redditi percepiti dal contribuente (per esempio redditi di immobili + redditi da lavoro autonomo + redditi da lavoro dipendente, ecc...), ed è caratterizzata dall'esistenza di diverse aliquote di imposta che si applicano ai vari scaglioni di reddito. Di seguito si riporta un riepilogo delle aliquote attualmente esistenti:

Calcolo dell'Irpef		
Reddito per scaglioni	Aliquota per scaglioni	Imposta dovuta
fino a euro 15.000	23%	23% sull'intero importo
Oltre euro 15.000 fino a euro 28.000	27%	3.450 +27% parte eccedente 15.000
Oltre euro 28.000 fino a euro 55.000	38%	6.960 +38% parte eccedente 28.000
Oltre euro 55.000 fino a euro 75.000	41%	17.220 +41% parte eccedente 55.000
Oltre euro 75.000	43%	25.420 +43% parte eccedente 75.000

All'IRPEF si aggiungono anche le addizionali IRPEF regionali e comunali.

Sono previsti dei regimi particolari che prevedono l'applicazione di **imposte sostitutive all'IRPEF** per i redditi di lavoro autonomo; in questi casi tale tipo di reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo

Il calcolo delle imposte per autotassazione e il relativo versamento a saldo devono essere effettuati entro il 16 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta cui si riferiscono i redditi dichiarati; entro lo stesso termine si deve versare il primo acconto sulle imposte relative all'anno in corso. È possibile differire tale scadenza al 16 luglio

corrispondendo un interesse dello 0,40%. Il termine di versamento del secondo acconto sulle imposte relative all'anno in corso è il 30 novembre.

IVA

È possibile detrarre l'IVA pagata sugli acquisti dall'IVA applicata sulle fatture emesse.

Pertanto, salvo i casi in cui la legge preveda una limitazione alla detraibilità dell'IVA (ad esempio per le autovetture), si tratta di un'imposta che rappresenta una semplice partita di giro. Quanto infatti si incassa sulle fatture viene periodicamente versato allo Stato al netto di quanto pagato sulle fatture acquisti.

La liquidazione periodica IVA consiste nella determinazione del debito o del credito d'imposta relativo al periodo di riferimento. Nel caso di liquidazione a debito il contribuente dovrà versare l'IVA determinata, nel caso di IVA a credito non si dovrà fare alcun versamento IVA e il credito sarà riportato nel periodo successivo. Qualora, in sede di dichiarazione risulti un credito IVA, potrà eventualmente essere richiesto a rimborso, riportato a credito nel periodo successivo o compensato con altri debiti d'imposta.

La periodicità ordinaria prevista per legge è quella mensile. Ciò comporta che entro il 16 di ciascun mese il contribuente deve provvedere alla determinazione e all'eventuale versamento del debito IVA relativo al mese precedente.

I contribuenti che non abbiano superato, nell'anno precedente, i limiti di € 309.874,14 per le attività di prestazioni di servizi, hanno la possibilità di optare per la liquidazione ed il versamento dell'IVA trimestrale anziché mensile, versando in aggiunta all'imposta gli interessi maturati su di essa al tasso trimestrale dell'1%.

È inoltre previsto il calcolo dell'acconto IVA nel mese di dicembre a meno di agevolazioni particolari dovute all'adesione a determinati regimi fiscali.

IRAP

L'imposta colpisce soltanto chi ha partita IVA la cui base imponibile è generalmente uguale o superiore al reddito di lavoro autonomo determinato ai fini IRPEF.

L'adesione ad alcuni regimi fiscali agevolativi consente di non essere assoggettati a tale imposta; è attualmente in corso un dibattito tra contribuenti, dottrina, giurisprudenza e Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di non assoggettare ad IRAP i professionisti privi di un'organizzazione significativa di mezzi e persone.

I termini per il versamento dell'imposta sono i medesimi evidenziati per l'IRPEF.

4 Studi di settore e parametri

Gli studi di settore e i parametri rappresentano degli strumenti adottati dal legislatore per favorire le attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate. In entrambi i casi, attraverso elaborazioni informatiche di alcuni dati indicati dal contribuente (i dati contabili – ricavi e diverse tipologie di costi -, il tempo dedicato al lavoro, il tipo di attività svolta, la tipologia dei clienti, ecc.) viene stimato l'ammontare di ricavi minimi che il contribuente deve dichiarare. Qualora il contribuente dichiara ricavi inferiori rispetto a quanto così determinato è passibile di accertamento.

5 Redditi di lavoro autonomo professionale

Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni in modo professionale ed in via continuativa.

Tale attività si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

- autonomia, ossia mancanza del vincolo di subordinazione, propria organizzazione;
- professionalità, ossia porre in essere atti e comportamenti

coordinati fra loro finalizzati allo scopo prestabilito con regolarità, stabilità e sistematicità e non in maniera occasionale;

- natura non imprenditoriale, ossia prevalenza del proprio lavoro sul capitale investito.

Lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo in via professionale e continuativa richiede l'apertura della partita IVA. Ciò può avvenire in due modi:

- attraverso il ricorso ad un intermediario abilitato (ad esempio esperto contabile)
- andando direttamente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il reddito di lavoro autonomo è soggetto a ritenuta alla fonte sulle imposte sui redditi; ciò significa che il committente che eroga il compenso, se sostituto d'imposta, è tenuto ad operare una ritenuta del 20% del compenso stesso, che rappresenta un'anticipazione dell'IRPEF dovuta dal professionista su tale reddito.

L'obbligo di ritenuta alla fonte può venire meno se il professionista aderisce ad un particolare regime fiscale agevolato, come si dirà di seguito.

Il sostituto d'imposta entro febbraio dell'anno successivo alla corresponsione del compenso rilascerà una certificazione su cui verranno indicati gli importi dei compensi corrisposti e le ritenute fiscali effettuate e versate. Tale certificazione servirà per la predisposizione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno d'imposta.

Sono soggetti alla ritenuta tutti i lavoratori autonomi residenti o non residenti nello Stato Italiano, questi ultimi solamente in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. La residenza influenza il tipo di ritenuta che il lavoratore autonomo subisce, a titolo d'acconto per i residenti, a titolo definitivo per i non residenti.

Salvo diverse esplicite previsioni di legge, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA sono soggetti ad IVA e ad IRAP (salvo le riserve, per quest'ultima imposta, di cui si è detto in precedenza).

Determinazione del reddito

All'interno di tale tipologia di reddito sono previsti i seguenti regimi per la sua determinazione e tassazione:

- regime ordinario
- regime per le nuove attività
- regime per i contribuenti minimi

Qualora ricorrano le condizioni per optare per uno dei regimi agevolativi rispetto a quello ordinario, occorrerà comunicare l'apposita opzione all'Agenzia delle Entrate, in sede di apertura della Partita IVA o anche successivamente.

6 "Regime" ordinario

Il regime ordinario è quello utilizzato dalla maggior parte dei professionisti.

Il reddito, nel regime ordinario, viene determinato come differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d'imposta.

La determinazione del reddito segue il **principio di cassa**, ossia concorrono a formare il reddito i compensi percepiti (incassati) e le spese sostenute (pagate) nell'anno. Come meglio si vedrà in sede di esame delle diverse tipologie di costi, vi sono alcune deroghe al principio di cassa per quanto riguarda i costi (ad esempio per il TFR dei dipendenti, per il leasing, per gli ammortamenti)

Compensi: sono i proventi percepiti, al netto dell'IVA, nel periodo d'imposta in relazione all'attività professionale esercitata.

Spese: sono quelle effettivamente pagate nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale esercitata. Sono deducibili se risultano **inerenti** (cioè sono attinenti all'attività svolta dal lavoratore autonomo) e **documentate** (deve essere provato il sostenimento della spesa con fattura, ricevuta, scheda carburante). Tali

spese possono essere totalmente deducibili o solo parzialmente (ad esempio spese per alberghi, spese di rappresentanza, spese relative ad autovetture o moto, beni ad uso promiscuo).

I costi, salvo rare eccezioni (ad esempio schede carburanti, taxi, biglietti aerei e ferroviari), devono essere documentati da fattura intestata al professionista.

Si è tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro i termini ordinari, nonché alla redazione degli studi di settore o dei parametri.

Obblighi contabili

Il lavoratore autonomo è obbligato a tenere le scritture contabili presso il luogo di esercizio dell'attività oppure presso un professionista o una società di servizi contabili (C.E.D. o altro); in questi due ultimi casi il soggetto depositario delle scritture contabili deve rilasciare al contribuente un'attestazione contenente la specifica delle scritture in suo possesso.

I registri contabili devono avere le pagine numerate progressivamente.

Esistono due regimi di tenuta della contabilità, che differiscono per la complessità degli adempimenti contabili:

- **contabilità semplificata**
- **contabilità ordinaria.**

Contabilità semplificata

Tale regime per tutti i professionisti e gli artisti è previsto come regime naturale e si applica automaticamente, salvo diversa opzione del contribuente, ai lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno realizzato non più di euro 309.874,14 di ricavi.

Nel caso di primo anno di attività, in occasione dell'apertura della Partita IVA occorrerà indicare gli incassi stimati per l'anno, e tale stima costituirà la base per verificare in quale regime ci si debba collocare.

Gli adempimenti richiesti sono i seguenti:

- obbligo di tenuta dei registri IVA acquisti e vendite (si tratta di registri sui quali si annotano le fatture ricevute (entro 60

giorni dal ricevimento) e le fatture emesse (entro 15 giorni dall'emissione) con separata indicazione dell'imponibile e dell'IVA da versare e di quella deducibile.

- obbligo di tenuta del registro incassi e pagamenti (vi devono essere annotate, entro 60 giorni dall'incasso o dal pagamento, le somme percepite sotto qualsiasi forma o denominazione nell'esercizio di attività professionali, e le spese inerenti delle quali si chiede la deduzione analitica).
- obbligo di tenuta delle scritture per personale dipendente qualora sia presente (libro unico del lavoro).

Contabilità ordinaria

Tale regime è obbligatorio per i lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno realizzato incassi per più di euro 309.874,14.

Per coloro che hanno realizzato incassi non superiori a euro 309.874,14, invece, il regime di contabilità ordinaria si applica su opzione essendo, come precedentemente evidenziato, il regime semplificato applicato automaticamente.

Nel caso di primo anno di attività, in occasione dell'apertura della Partita IVA occorrerà indicare gli incassi stimati per l'anno, e tale stima costituirà la base per verificare in quale regime ci si debba collocare.

Gli adempimenti richiesti sono i seguenti:

- obbligo di tenuta dei registri IVA acquisti e vendite (si tratta di registri sui quali si annotano le fatture ricevute (entro 60 giorni dal ricevimento) e le fatture emesse (entro 15 giorni dall'emissione) con separata indicazione dell'imponibile e dell'IVA da versare e di quella deducibile).
- obbligo di tenuta del registro cronologico delle operazioni effettuate e dei pagamenti fatti e ricevuti (è un registro dove occorre annotare cronologicamente, entro 60 giorni dall'incasso o dal pagamento, le operazioni produttive di componenti positivi o negativi di reddito, nonché le relative movimentazioni finanziarie e gli utilizzi delle somme riscosse anche per finalità estranee all'attività).

- tenuta del registro dei beni ammortizzabili (può essere sostituito dalle relative annotazioni da effettuare sul registro IVA acquisti).
- obbligo di tenuta delle scritture per personale dipendente qualora sia presente (libro unico del lavoro).

Facsimile fattura regime ordinario

Giorgio Rossi
Via xxxxxxxxxxxx, xx
00186 Roma
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spett.le Testata srl
Viale xxxxxxxxxxxx
00186 Roma
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fattura n° 5 del 9 Luglio 2009
Prestazione Professionali svolta in vostro favore nel mese di
Maggio 2009.

Compenso	€ 1.000,00
Contributo INPGI 2%	€ 20,00
Totale Imponibile	€ 1.020,00
IVA 20% su € 1.020,00	€ 204,00
Totale	€ 1.224,00
Ritenuta d'acconto 20% su € 1.000,00	€ 200,00
Netto corrisposto	€ 1.024,00

Firma per quietanza

7 Regime per le nuove attività

È caratterizzato dall'applicazione al reddito netto professionale di un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF nella misura del **10%**; per conseguenza tale reddito di lavoro autonomo non partecipa alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, nei modi ordinari prima illustrati.

Confrontando la misura dell'imposta sostitutiva con le diverse aliquote IRPEF oggi in vigore, si rileva la riduzione del carico fiscale.

L'imposta sostitutiva esclude l'applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF, dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale. L'IRAP, invece, continua ad applicarsi così come l'IVA, sebbene quest'ultima con modalità operative semplificate.

Si è comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro i termini ordinari, nonché alla redazione degli studi di settore o dei parametri.

I termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sono quelli ordinari della dichiarazione dei redditi.

Tale regime ha una **durata massima di 3 anni**.

Per accedere a tale regime è necessario che sussistano le seguenti **condizioni**:

- 1 l'attività da esercitare non deve essere prosecuzione di altra attività precedentemente svolta ed il contribuente non deve avere esercitato negli ultimi 3 anni attività d'impresa o professionale, anche in forma associata o familiare;
- 2 l'ammontare di compensi di lavoro autonomo che si ritiene di realizzare e che si realizza non deve superare € 30.987,41;
- 3 si devono adempiere gli obblighi previdenziali ed assicurativi;
- 4 i compensi fatturati non sono assoggettati a **ritenuta d'acconto**.

Questo regime comporta inoltre minori adempimenti per il contribuente, in particolare:

- non si è obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ma solamente alla conservazione della documentazione attestante i ricavi conseguiti (fatture emesse e tracciabilità degli incassi) e le spese sostenute (fatture o altra documentazione).
- tenuta di un prospetto riepilogativo dei beni ammortizzabili e delle quote di ammortamento .
- non si è tenuti alla liquidazione trimestrale dell'iva ed al relativo versamento; l'iva si versa in un'unica soluzione in sede di dichiarazione annuale IVA entro il 16 marzo di ogni anno senza dover corrispondere interessi. Non si è tenuti al versamento dell'acconto IVA di dicembre.

Tale regime può cessare per decorrenza dei 3 esercizi di durata naturale, per revoca da parte del contribuente o per superamento dei limiti imposti dalla legge (in questo caso il cambiamento ha effetto dall'anno successivo a quello in cui si sono superati i predetti limiti). Anche in questo regime il reddito è determinato dalla differenza tra ricavi (compensi incassati) e costi (spese sostenute).

Facsimile fattura per il regime delle nuove attività

Giorgio Rossi
Via Gaspare Spontini, 22
00186 Roma
C.F. GRGRSS17B65H501R

Spett.le Testata srl
Viale xxxxxxxxxxxx
00186 Roma
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Fattura n° 1 del 8 Luglio 2009

Prestazione Professionali svolta in vostro favore nel mese di Maggio 2009.

Compenso	€ 1.000,00
Contributo INPGI 2%	€ <u>20,00</u>
Totale Imponibile	€ 1.020,00
IVA 20% su € 1.020,00	€ <u>204,00</u>
Totale corrisposto	€ 1.224,00

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo previsto dall'art. 13 L. 23 dicembre 2000 n° 388. Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto.

Firma per quietanza

8

Regime semplificato per i contribuenti minimi

Tale regime, in vigore dall'esercizio 2008, è caratterizzato dall'applicazione al reddito netto percepito di un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF del **20%**.

Tale imposta sostituisce l'IRPEF applicata nei modi ordinari, le addizionali regionale e comunale all'IRPEF e anche l'IRAP.

Le fatture emesse non sono soggette ad IVA; ciò vuol dire che non è possibile detrarre l'IVA sugli acquisti e, pertanto, il costo di ogni acquisto risulta maggiorato dell'IVA applicata dal fornitore.

Per potere accedere a tale regime occorre rispettare le seguenti condizioni:

- non devono essere stati percepiti compensi superiori a € **30.000** nell'anno solare precedente;
- non devono essere state effettuate cessioni all'esportazione nell'anno solare precedente;
- non devono essere state sostenute spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non occasionali ;
- nel triennio solare precedente non devono essere stati sostenuti acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a € **15.000**.

I termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sono quelli ordinari della dichiarazione dei redditi.

Anche in questo caso il reddito di lavoro autonomo si determina come differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute nel medesimo periodo.

Tale regime è soggetto a **ritenuta d'acconto del 20%** relativamente ai redditi professionali percepiti, tali ritenute verranno scomutate dal debito tributario in sede di dichiarazione dei redditi, e qualora siano eccedenti a tale importo genereranno un credito tributario.

Questo regime comporta minori adempimenti per il contribuente, in particolare:

- **esonero dagli obblighi di registrazione** e tenuta delle scritture contabili ma non da quelli di conservazione della documentazione;
- **esclusione da parametri e studi di settore;**
- **esonero** dagli adempimenti di liquidazione e versamento dell'**IVA**;

Non sussistono limiti temporali di applicazione del regime, sussiste però un obbligo temporale minimo; l'opzione è infatti valida per **almeno un triennio** e trascorso tale periodo minimo si rinnova di anno in anno. Decorso il primo triennio il soggetto può in ogni momento scegliere se passare al regime ordinario.

Il regime cessa di avere efficacia automaticamente dall'anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti minimi per poter accedere a tale agevolazione.

Facsimile fattura regime semplificato per contribuenti minimi

Giorgio Rossi
Via Gaspare Spontini, 22
00186 Roma
C.F. GRGRSS17B65H501R

Spett.le Testata srl
Viale xxxxxxxxxxxx
00186 Roma
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx

Fattura n° 1 del 8 Luglio 2009
Prestazione Professionali svolta in vostro favore nel mese di Maggio 2009.

Compenso	€ 1.000,00
Contributo INPGI 2%	€ <u>20,00</u>
Totale Imponibile	€ 1.020,00
Ritenuta d'acconto su € 1.000,00	€ <u>200,00</u>
Totale corrisposto	€ 820,00

Soggetto in regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi ai sensi dell'art. 1 commi da 96 a 117 legge 244/2007.

Firma per quietanza

9 Costi professionali e spese deducibili

Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare ad imposizione fiscale il professionista può dedurre le spese sostenute ed effettivamente pagate, seguendo il criterio di cassa (deduzione dal reddito delle spese nell'anno di pagamento delle stesse), per la sua attività professionale. Di seguito verranno evidenziate le principali spese che un professionista sostiene nello svolgimento dell'attività ed il relativo limite di deduzione fiscale.

Le spese sostenute per la propria attività libero professionale sono deducibili a condizione che siano inerenti all'attività svolta e siano documentate, generalmente da fattura.

Locali destinati all'attività

Si deve distinguere se il locale è destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività, ad esempio uno studio professionale, o se viene utilizzata promiscuamente l'abitazione principale.

Uso esclusivo per l'attività professionale

Nel caso di studio professionale, le spese saranno interamente deducibili; si tratta, ad esempio, dell'eventuale canone di locazione sostenuto, delle utenze (elettricità, riscaldamento, acqua), delle spese condominiali. L'IVA su tali costi è detraibile in ragione del 100% dell'importo evidenziato in fattura.

Relativamente alle spese telefoniche ed ai canoni per l'utilizzo di internet, nel caso di utenze esclusivamente adibite all'attività professionale la deduzione spettante ai fini dell'IRPEF è pari all'80% del costo sostenuto, mentre per l'IVA la detrazione è del 100% dell'importo in fattura.

Le eventuali spese per telefoni cellulari sono comunque deducibili ai fini IRPEF in ragione dell'80% del costo sostenuto, mentre la relativa IVA è detraibile per il 50% dell'importo.

Dal 1/1/2007 e fino al 31/12/2009 nel caso di acquisto di bene immobile destinato esclusivamente all'attività professionale sarà possibile

dedurre, nei limiti di 1/3 dei coefficienti ministeriali, e quindi in ragione dell'1%, le quote di ammortamento dell'immobile scorporando la quota relativa al terreno; a partire dal 1/1/2010 il coefficiente di ammortamento sarà pari al 3%, sempre con esclusione della quota riferibile al terreno su cui insiste l'immobile, tale quota è generalmente rappresentata dal 20% del valore fiscale dell'immobile.

Sono inoltre deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio del periodo d'imposta, le spese di ammodernamento, di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in cui si svolge l'attività; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi. Tali spese sono deducibili, secondo le medesime modalità, anche se sostenute per i lavori di ammodernamento e ristrutturazione nell'immobile locato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività professionale.

Uso promiscuo dell'abitazione principale

La deduzione dei costi sostenuti per l'abitazione principale utilizzata promiscuamente per lo svolgimento dell'attività libero professionale è ammessa a condizione che il contribuente non disponga nello stesso comune di un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione.

Per gli immobili acquistati in proprietà è deducibile il 50% della rendita catastale.

Per gli immobili locati sarà deducibile il 50% del canone di locazione, se tale canone è soggetto ad IVA quest'ultima è detraibile in ragione del 50%.

Saranno inoltre deducibili in ragione del 50% dell'ammontare sostenuto, sempre con riferimento al principio di cassa, le spese per le utenze elettriche, acqua e riscaldamento oltre che le spese condominiali; è inoltre detraibile il 50% della relativa IVA.

Nel caso delle spese telefoniche e dei canoni per internet relativi all'abitazione utilizzata promiscuamente per l'attività professionale, la

deduzione ai fini IRPEF è pari all'80% della metà del costo sostenuto, mentre per l'IVA la detrazione è del 50%.

Le eventuali spese per telefoni cellulari sono comunque deducibili ai fini IRPEF in ragione dell'80% del costo sostenuto, mentre la detrazione l'IVA è pari al 50% dell'importo in fattura.ù

Spese per autoveicoli

Acquisto

Le spese di acquisto e di manutenzione dei mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione sono parzialmente deducibili. La deducibilità parziale è concessa per un solo autoveicolo; non è pertanto possibile dedurre i costi relativi sia all'acquisto di un'autovettura sia all'acquisto di un motoveicolo.

Le quote di ammortamento e i canoni di leasing sono soggetti a due limitazioni:

- 1) la percentuale di deducibilità ammessa è del 40 %
- 2) è previsto dalla legge un ammontare massimo di costo di acquisizione a cui applicare la suddetta percentuale; ovviamente tale limite trova applicazione solo nel caso in cui il bene acquistato abbia un costo maggiore. Di seguito si riportano i predetti limiti, distinti in funzione del tipo di mezzo di trasporto.
- 3)

Mezzo di Trasporto	Acquisto/Leasing	Noleggio
Autovetture	€ 18.75,99	€ 3.615,20
Motocicli	€ 4.131,66	€ 774, 69
Ciclomotori	€ 2.065,83	€ 413,17

Relativamente all'IVA la quota detraibile è pari al 40% dell'importo evidenziato nella fattura.

La deduzione del costo fiscalmente riconosciuto dell'autovettura acquistata avviene in quattro anni, attraverso quote di ammortamento annuale effettuate nella misura del 25%.

Nel caso del leasing, invece, la deduzione è riconosciuta per i canoni di competenza del periodo, sempre nei limiti sopra indicati.

Noleggjo

Per le spese di noleggio auto è prevista una deducibilità parziale sia dell'IVA che del costo in ragione rispettivamente del 40% dell'IVA pagata per l'acquisto e del 40% del costo sostenuto per un unico veicolo; anche in questo caso non è possibile dedurre i costi sia di un'autovettura che di un ciclomotore.

Nel caso di noleggio dell'auto, è riconosciuto un costo deducibile annuo dal punto di vista fiscale nella misura del 40% del costo annuo massimo deducibile per la locazione riportato nelle tariffe del ministero dei trasporti (€ 3.615,20 per autovetture), ragguagliato ai giorni di utilizzo relativamente ai canoni di locazione.

Al contrario, i costi accessori che vengono pagati in occasione del noleggio (assicurazione, tassa di proprietà, carburante) sono deducibili nella misura del 40%.

Per tale motivo è importante che le fatture nel caso di noleggio auto evidenzino separatamente la parte di costo relativo al noleggio vero e proprio e la parte di costo inerente alle spese accessorie.

Di seguito si riporta un esempio di calcolo del costo deducibile:

- noleggio di autoveicolo al costo giornaliero di € 150 oltre IVA 20% di cui € 30 oltre IVA 20% per spese accessorie; la deducibilità delle spese accessorie è pari a € 12 (il 40% di € 30 = € 12), mentre la deducibilità del noleggio è pari al 40% della quota di costo fiscalmente riconosciuto ragguagliata ai giorni di utilizzo dell'auto ($\text{€ } 3.615,20/365 = \text{€ } 9,90$) * 40% = € 3,96) mentre l'iva sulla fattura di € 150 è detraibile al 40%.

L'IVA su tali costi è detraibile in ragione del 40% dell'importo evidenziato in fattura.

Manutenzione e carburante

Le spese per carburante, bollo e assicurazione e spese di manutenzione auto sono deducibili in ragione del 40% del costo sostenuto e la relativa IVA è detraibile in ragione del 40%

Altre spese deducibili

Sono inoltre deducibili le spese per:

- personale dipendente o professionisti sostenute in relazione all'attività professionale nel periodo d'imposta;
- cancelleria;
- beni ammortizzabili materiali e immateriali in relazione ai coefficienti di ammortamento dettati dal ministero dell'economia, per i beni ammortizzabili il cui valore è inferiore a € 516 è possibile l'ammortamento dell'intero valore nel periodo di acquisto;
- interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazioni di pagamento di beni strumentali all'attività;
- premi di assicurazione per rischi specificamente inerenti l'attività artistica.
- acquisto di libri e pubblicazioni relativi all'attività professionale e per aggiornamento professionale
- acquisti di accessori al computer (dvd, chiavi usb, ecc...)
- 50% dei costi sostenuti per eventuali corsi di aggiornamento professionale.
- spese di rappresentanza: le spese di rappresentanza (spese dirette ad offrire un'immagine positiva e di prestigio dell'attività professionale) sono deducibili nella misura dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Tali spese sono caratterizzate dall'indetraibilità dell'IVA. Rientrano nelle spese di rappresentanza anche gli acquisti di oggetti d'arte o di antiquariato e di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

Spese per alberghi e ristoranti

Spese sostenute dal professionista

Ai fini delle imposte dirette, dal 1° gennaio 2009 tali spese, se sostenute direttamente dal professionista, sono deducibili in ragione del 75% del loro ammontare e nel limite massimo del 2% dei compensi percepiti.

L'IVA relativa agli stessi costi è interamente detraibile.

Qualora gli accordi con il committente lo prevedano, le medesime spese possono essere inserite nella fattura ed assoggettate ad IVA e ritenuta d'acconto.

Spese anticipate dal committente

È possibile che il committente sostenga direttamente le spese di vitto e alloggio per il professionista, a condizione che venga rispettata la seguente procedura:

le spese di vitto e alloggio vengono sostenute dal committente ed allo stesso fatturate; la fattura, oltre all' intestazione al committente, deve espressamente indicare le generalità del professionista che ha usufruito dei servizi. Il committente comunicherà al professionista l'ammontare delle spese sostenute e gli fornirà copia della documentazione fiscale.

Il professionista emetterà la parcella comprensiva dei suoi compensi per le prestazioni effettuate e delle spese pagate dal committente. Tali spese sono assoggettate ad IVA e ritenuta d'acconto. Ovviamente il costo anticipato dal committente costituirà un acconto su quanto dovuto. Il costo delle spese anticipate dal committente sarà così interamente deducibile per il professionista e non ricadrà nel limite del 2% del fatturato. La società a sua volta potrà dedurre interamente l'importo della fattura ricevuta dal professionista.

non sono soggetti ad IRAP né ad IVA.

Tali tipi di rapporti occasionali di lavoro sono soggetti a specifiche limitazioni al fine di contenerne gli eventuali abusi.

Le attività occasionali sono così distinte in **2 fattispecie**:

a) prestazioni occasionali che sono soggette alle seguenti limitazioni:

1. la **durata** complessiva del rapporto, con lo stesso committente, non può essere superiore a **30 giorni** nel corso dell'anno solare.
2. Il **compenso** complessivamente percepito nel medesimo anno solare, con lo stesso committente, deve essere **non superiore a € 5.000**.

Ove siano superati tali limiti e vi sia coordinamento con l'attività del committente si configurerebbe una fattispecie assimilata al lavoro a progetto.

Il sostituto d'Imposta entro febbraio dell'anno successivo alla corresponsione del compenso rilascerà una certificazione su cui verranno indicati gli importi dei compensi corrisposti e le ritenute fiscali effettuate e versate, tale certificazione servirà per la predisposizione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno d'imposta.

b) lavoro autonomo occasionale in senso stretto che prescinde dalle limitazioni evidenziate per le prestazioni occasionali essendo caratterizzato dall'assenza di coordinamento da parte del committente.

Il Reddito viene determinato come differenza tra l'ammontare dei proventi percepiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute, e documentate, per l'attività nel medesimo periodo.

Il sostituto d'Imposta entro febbraio dell'anno successivo alla corresponsione del compenso rilascerà una certificazione su cui verranno indicati gli importi dei compensi corrisposti e le ritenute fiscali effettuate e versate, tale certificazione servirà per la predisposizione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno d'imposta.

10 Lavoro autonomo occasionale

Le attività di lavoro autonomo svolte in modo occasionale, cioè saltuariamente ed in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi, rientrano nei **redditi diversi**.

L'attività è occasionale se non rientra nell'esercizio di arte e professione e non rientra nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa eventualmente svolta dal soggetto.

Sui compensi che derivano da tale tipo di attività il sostituto d'imposta deve operare una **ritenuta d'acconto del 20%**. Tali compensi

Facsimile ricevuta per collaborazione occasionale

Giorgio Rossi
Via Gaspare Spontini, 22
00186 Roma
C.F. GRGRSS17B65H501R

Spett.le Testata srl
Viale xxxxxxxxxxxx
00186 Roma
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx

Ricevuta n° 1 per Prestazione Occasionale svolta in vostro favore
nei giorni 5,6,7 Luglio 2009.

Compenso	€ 1.000,00
Ritenuta d'acconto 20%	€ <u>200,00</u>
Netto corrisposto	€ 800,00

Roma 8 Luglio 2009

Firma per quietanza

11 Diritto d'autore

Il reddito da diritto d'autore generalmente si identifica nei redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, tra le quali rientrano anche articoli per giornali o riviste, realizzati dall'autore.

Al fine di potere configurare il diritto d'autore, la Circ. Min. n. 108/E del 3.05.1996, ha affermato che la redazione di articoli deve essere effettuata in totale autonomia (escludendo pertanto dal diritto d'autore l'attività di predisposizione di notizie utili per articoli).

Dal punto di vista fiscale, i compensi in argomento sono soggetti ad imposizione IRPEF con una riduzione *forfetaria* del 25%; la ritenuta d'acconto, nella misura del 20%, viene operata dal committente sulla sola parte imponibile del compenso (pari al 75% del compenso stesso).

Il sostituto d'Imposta entro febbraio dell'anno successivo alla corresponsione del compenso rilascerà una certificazione su cui verranno indicati gli importi dei compensi corrisposti e le ritenute fiscali effettuate e versate, tale certificazione servirà per la predisposizione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno d'imposta.

I compensi per diritto d'autore non sono soggetti ad IVA, né ad IRAP.

12 Collaborazione a progetto

L'attività lavorativa può essere svolta con sottoscrizione di un contratto di collaborazione a progetto tra editore e giornalista; tale tipo di contratto prevede il conferimento di un incarico in relazione ad un progetto ben definito, stabilendo preventivamente le modalità e le tempistiche di assolvimento dell'incarico e il responsabile di riferimento del progetto.

I contratti di collaborazione a progetto producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a condizione che non rientrino

- nei compiti istituzionali tipici dell'attività di lavoro dipendente, cioè in quelle attività riconducibili alle mansioni proprie del lavoro dipendente.

- nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente esercitata dal contribuente

In questi due casi il reddito assume per attrazione la natura rispettivamente di reddito di lavoro dipendente o quella di reddito di lavoro autonomo.

Tali tipi di rapporti di collaborazioni sono caratterizzati dalla possibilità di pluralità di rapporti sia dei datori di lavoro che possono intrattenere un rapporto di lavoro con lo stesso collaboratore, sia del collaboratore che può intrattenere più rapporti con lo stesso datore di lavoro.

Tale tipo di rapporto di lavoro è caratterizzato inoltre, rispetto ai dipendenti, dalla mancanza di subordinazione nei confronti del datore di lavoro.

L'attività lavorativa dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile del progetto e sotto il suo coordinamento, ma in totale autonomia da parte del prestatore.

Mensilmente verrà rilasciato un cedolino con il dettaglio delle trattenute fiscali e previdenziali e il compenso verrà corrisposto al netto di tali trattenute. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, alla corresponsione dei compensi, il sostituto d'imposta rilascerà un'apposita certificazione unica ai fini fiscali, contributivi e previdenziali (CUD) che servirà per la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno d'imposta.

Facsimile contratto di Collaborazione coordinata e continuativa

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere a tutti gli effetti di legge, fra il/la Signor/a _____

Codice fiscale _____

iscritto/a all'Ordine dei Giornalisti nell'elenco _____

nato/a a _____ il _____

domiciliato/a in _____ via _____

e la Società _____ cod. fiscale _____

con sede in _____ via _____

in persona del legale rappresentante Signor _____

PREMESSO

- che il/la Signor/a _____ non è in possesso di partita IVA e quindi non è iscritto/a all'Ufficio IVA di _____;
- che le parti, d'accordo, intendono instaurare tra loro un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avente per oggetto la realizzazione di articoli, servizi giornalistici, ecc. per la testata _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il/la Signor/a _____ s'impegna a prestare la propria collaborazione a favore della Società _____ senza alcun vincolo di subordinazione;

2. per la collaborazione, il/la Signor/a _____
potrà: utilizzare le attrezzature e quant'altro necessario messi a disposizione dalla Società _____;
3. la collaborazione avrà inizio in data _____ e terminerà il giorno _____
(possibile aggiunta: ciascuna delle parti potrà comunque recedere dal rapporto prima della scadenza pattuita, con un preavviso di ___ giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata a/r; oppure: il collaboratore potrà recedere dal rapporto prima della scadenza pattuita con preavviso di _____ giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata a/r);
4. la collaborazione avrà come oggetto _____

(indicare sinteticamente il contenuto della prestazione pattuita: redazione di articoli e servizi, cura di rubriche, , ecc.; la testata cui la prestazione è destinata; l'entità della prestazione richiesta in termini quantitativi);
5. il corrispettivo è stabilito nell'importo mensile di Euro _____, da pagarsi, con scadenza al giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese successivo all'instaurazione del rapporto;
6. in caso di ritardato pagamento decorreranno, a favore del collaboratore, gli interessi nella misura del _____ % annuo;
7. le spese di viaggio, vitto ed alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del collaboratore saranno rimborsate dalla Società dietro presentazione di idonea documentazione. (In alternativa: al collaboratore competerà un rimborso forfettario mensile, a fronte delle spese sostenute e non documentate pari a Euro _____ da corrispondersi unitamente al compenso di cui al punto 5);
8. l'incarico conferito al collaboratore non presenta alcun vincolo di esclusiva, e pertanto lo stesso resterà libero di svolgere

altre attività, purché non in concorrenza con quella oggetto del presente contratto;

9. per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano gli articoli 2222 e seguenti Codice Civile, dandosi espressamente atto le parti che il presente incarico costituisce prestazione di lavoro autonomo.

Luogo e data _____ , _____

Il/la giornalista

la Società editrice

.....

.....



TERZA PARTE INPGI2

1 La gestione previdenziale separata

Devono obbligatoriamente iscriversi alla gestione previdenziale separata dell'INPGI i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti che esercitano la libera professione senza vincolo di subordinazione (con partita Iva, come collaborazione occasionale, con cessione di diritto d'autore o come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti) o che svolgono attività giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co). Devono farlo anche i giornalisti che hanno un contratto di lavoro subordinato, se svolgono anche attività libero professionale.

2 Quale Welfare? Le novità

Con l'accordo sul Welfare, dal gennaio del 2009, i giornalisti parasubordinati, ossia coloro che hanno una collaborazione coordinata e continuativa, non dovranno più versare direttamente all'istituto la contribuzione, perché ora quest'obbligo spetta al committente, sia per la parte a carico delle aziende sia per quella a carico del giornalista.

Le aliquote contributive sono del 18,75% per il 2009; del 23,40% nel 2010, del 26% per il 2011. I contributi aumentati e parificati a quelli della gestione separata dell'INPS sono per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del giornalista Co.Co.Co.

Tutti gli altri, invece, dovranno continuare a versare direttamente all'Istituto il 12% del reddito professionale netto. Il 2% viene richiesto al committente quando si presenta la fattura o ricevuta per il lavoro svolto, il 10% invece è a carico del giornalista.

La gestione separata dell'Inpgi provvede ad erogare in favore dei giornalisti iscritti, la pensione di vecchiaia e di anzianità; la pensione di invalidità, la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta, l'indennità di maternità. Per i soli co.co.co, alle prestazioni sopracitate, si aggiunge l'indennità per congedo parentale; l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia e di degenza ospedaliera. Troverete tutte le informazione utili consultando il sito www.inpgi.it entrando nella parte dedicata alla gestione separata.





QUARTA PARTE SERVIZI ASR

1 *In attesa di...*

In una lettera indirizzata ai direttori e ai Cdr dei giornali romani il segretario Paolo Butturini ha chiesto maggiori tutele per i giornalisti autonomi. In particolare:

il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legge n.321/2002, cioè che i compensi siano pagati entro 30 giorni dalla consegna dell'articolo, a prescindere dalla sua pubblicazione, una lettera di incarico per qualsiasi tipo di collaborazione, con un compenso consono alla quantità e alla qualità della collaborazione prestata, il pagamento del 2% dei contributi Inpgi 2 anche in caso di cessione del diritto d'autore.

La legge, lo ricordiamo, prevede anche la messa in mora automatica che maturerà gli interessi su ogni giorno di ritardo nei pagamenti. Ogni accordo contrario a questa disposizione che viene fatto sottoscrivere non è valido in quanto "patto leonino".

Il sindacato intende monitorare la situazione e intervenire prontamente in caso le norme vigenti vengano disattese. Pertanto denunciate qualsiasi abuso alla nostra Consulta e ai C.d.R.

2 *I Servizi per i freelance*

Stampa Romana sta cercando di intensificare e ampliare alcuni servizi: dall'assistenza sindacale a quella legale e fiscale.

A vostra disposizione ci sono quindi:

1. **Lo sportello della consulta Freelance (Mercoledì)**
2. **Lo sportello Inpgi 2 (Mercoledì)**
3. **Due giorni di consulenza legale (Lunedì e venerdì)**
4. Servizio recupero crediti

5. **Consulenza fiscale**
6. **Due coperture assicurative gratuite (comprese nella quota di iscrizione)**

3 Le polizze assicurative

Dal 1° gennaio 2009 c'è una grande novità: chi è iscritto a Stampa Romana può usufruire di due polizze assicurative gratuite per infortuni e RSMO (rimborso spese mediche ospedaliere). Sono incluse nella quota annuale, che per i collaboratori è di euro 77,00, e per i professionisti freelance è di 100 euro. Le due coperture assicurative sono state formulate per noi da primario Broker mondiale Marsh e sottoscritte da Unipol Gruppo Finanziario e Aurora Assicurazioni, esclusivamente per i nostri soci collaboratori e freelance. I dettagli sul nostro sito al Link "MMC Marsh".

Gli uffici di stampa romana sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione ai numeri 06684027210 – 06684027204.

Polizza assicurativa

Per collaboratori (pubblicisti) e professionisti Freelance (giornalisti con lavoro autonomo e parasubordinato).

INFORTUNI: con effetto dalle ore 24,00 del giorno del tesseramento di ogni singolo Associato

A seguito di un Infortunio accaduto durante il servizio, la Compagnia AURORA liquida:

1. in caso di morte € 25.000,00
2. in caso di invalidità permanente la percentuale prevista dalla tabella INAIL su € 32.000,00 secondo il seguente criterio:

- fino al 3% nessun risarcimento;
 - dal 3 al 15% verrà risarcita la quota eccedente il 3%;
 - dal 15% nessuna deduzione di franchigia.
3. in caso di ricovero viene riconosciuta un'indennità giornaliera di € 50 fino a 365 giorni annui
 4. in caso di day hospital viene riconosciuta un'indennità giornaliera di € 50 a condizione che la garanzia operi almeno per 2 giorni consecutivi
 5. in caso di immobilizzazione è riconosciuta un'indennità giornaliera di € 25 fino a 60 giorni per evento
 6. le spese mediche ospedaliere da primo pronto soccorso fino a € 5.000 con uno scoperto del 10% con un minimo di € 40 fino a un massimo di € 250.

RIMBORSO SPESE MEDICHE: con effetto

- per chi aderisce entro il 22 di ogni mese: dalle ore 00,00 del 1° giorno del mese successivo al tesseramento di ogni singolo Associato;
- per chi aderisce oltre il giorno 22: dalle ore 00,00 del 1° giorno del II° mese successivo al tesseramento

A seguito di Grandi Interventi sia da malattia che infortunio (come da elenco allegato alla polizza) la Compagnia UNISALUTE liquida fino ad un massimale di € 180.000 per singolo assicurato detratto:

1. in caso di ricovero in struttura pubblica una indennità giornaliera di € 50 a partire dall'undicesimo giorno e per un massimo di 90 giorni per ogni ricovero;
2. in caso di ricovero in cliniche convenzionate una franchigia fissa di € 8.000;
3. in caso di ricovero in cliniche non convenzionate scoperto del 30% con un minimo di € 10.000. In ogni caso la retta giornaliera per il ricovero non potrà superare € 200.

È previsto il rimborso per le spese di trasporto dell'assicurato con ambulanza o aereo sanitario all'istituto di cura ed il trasferimento tra

istituti di cura ed il rientro all'abitazione con un massimo di € 1.000 a ricovero ed inoltre il rimpatrio della salma dall'estero in caso di decesso per un importo di € 1.500.

N.B. Il presente documento è solo una sintesi dei punti salienti delle coperture assicurative e non costituiscono quindi, in alcun modo, elemento vincolante ai fini delle garanzie per la quali fanno testo unicamente i documenti di Polizza.

Per le informazioni inerenti le coperture assicurative è possibile contattare la Marsh SpA:

Signor Alessio Impronta: tel. 06. 54516349

mail: alessio.impronta@marsh.com

4 Recupero crediti

Il procedimento del recupero del credito professionale può essere sintetizzato negli adempimenti di seguito descritti:

- **Emissione fattura:** l'obbligazione al pagamento del corrispettivo sorge nel momento in cui la prestazione è conclusa con la pubblicazione dell'articolo (o del servizio fotografico o televisivo). Relativamente all'importo da indicare nella fattura, in assenza di un preventivo accordo scritto con l'editore, si applicano gli importi di cui al tariffario dell'Ordine;
- **Sollecito Pagamento,** mediante lettera raccomandata a.r.;
- Eventuale tentativo di conciliazione mediante intervento dell'Associazione Stampa Romana;
- **Richiesta di parere di congruità** presso il competente Consiglio dell'Ordine dei giornalisti (tempi orientativi di emissione del parere: da 30 a 90 giorni). Costo del parere di congruità = 20% del compenso professionale richiesto più marche da bollo;

- **Ricorso per decreto ingiuntivo,** depositato presso il competente Tribunale ovvero Giudice di pace, fondato sul parere di congruità precedentemente ottenuto (tempi orientativi di emissione del decreto: da 30 a 90 giorni). Costo del decreto ingiuntivo:

- 1) se il valore del credito non supera euro 1.100,00, il contributo è pari a euro 15,00+marca da bollo da euro 8,00 (salvo aggiornamento);
 - 2) se il valore del credito è tra euro 1.100,01 e 5.200,00, il contributo unificato che si deve pagare è di euro 35,00+marca da bollo da euro 8,00 (salvo aggiornamento);
 - 3) se il valore del credito è tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00, il contributo unificato che si deve pagare è di euro 85,00+marca da bollo da euro 8,00 (salvo aggiornamento);
 - 4) se il valore del credito è tra 26.000,01 e 52.000,00, il contributo unificato che si deve pagare è di 250,00+marca da bollo da 8,00 (salvo aggiornamento);
 - 5) se il valore del credito è tra 52.000,01 e 260.000,00, il contributo unificato che si deve pagare è di 250,00+marca da bollo da 8,00 (salvo aggiornamento);
 - 6) se il valore del credito è tra 260.000,01 e 520.000,00, il contributo unificato che si deve pagare è di 400,00+marca da bollo da 8,00 (salvo aggiornamento);
 - 7) se il valore del credito è superiore a 520.000,00, il contributo unificato che si deve pagare è di 555,00+marca da bollo da 8,00 (salvo aggiornamento).
- **Notifica del decreto ingiuntivo emesso** nei confronti dell'editore;
- **Decorso del termine di 40 giorni dall'intervenuta notifica** del decreto per:
- adempimento da parte del soggetto ingiunto;
 - ovvero per ricevere l'opposizione da parte del soggetto

- ingiunto, il decreto notificato dovrà essere ridepositato in Tribunale per ottenere l'apposizione della formula esecutiva;
- **Ritiro del titolo esecutivo e redazione dell'atto di precetto**, con il quale si intima al debitore il pagamento dell'importo entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di precetto;
 - Decorso inutilmente il termine di 10 giorni precedentemente intimato potrà essere promossa l'**azione esecutiva di recupero del credito**.

ALLEGATO

Carta internazionale giornalisti freelance

La Carta dei Diritti dei giornalisti freelance è stata approvata all'unanimità dal Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale dei Giornalisti il 29 maggio 2006.

"I giornalisti freelance sono i lavoratori più vulnerabili nel settore dei media e hanno il diritto ad una tutela sindacale e ad intese collettive che migliorino la loro condizione di vita e di lavoro. È quanto afferma la Carta dei Diritti dei giornalisti freelance approvata all'unanimità dal Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale dei Giornalisti su proposta dell'Assemblea dei Sindacati Europei.

La Carta afferma il diritto di ciascun giornalista con rapporto di lavoro autonomo ad essere membro di un sindacato e, per la prima volta, impegna le organizzazioni nazionali di categoria a proporre contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali, anche dal punto di vista retributivo.

Ribadendo la solidarietà tra i giornalisti dipendenti e i freelance, la Carta sottolinea che gli autonomi dovrebbero beneficiare degli stessi diritti professionali dei dipendenti, sia per quanto riguarda le norme etiche, sia per la protezione delle fonti sia per la ricerca delle informazioni.

La Carta afferma il diritto dei freelance a elementi minimi di sicurezza sociale, come l'assistenza sanitaria, la tutela previdenziale, una indennità di disoccupazione ed una protezione salariale per le giornaliste in maternità.

La Federazione Internazionale sottolinea infine il diritto ad un tariffario decoroso che permetta di non indebolire il giornalismo dipendente attraverso prestazioni professionali e retribuzioni ridotte”.

Ringraziamenti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione, rispettivamente per la parte dedicata all'illustrazione della sezione normativa e del recupero crediti e per quella dedicata ai regimi fiscali, l'avvocato Mara Pargaglioni, l'avvocato Tiziana De Angelis e il dottor Paolo Buzzonetti che hanno messo a nostra disposizione la loro professionalità e competenza.



associazione stampa romana

Piazza della Torretta, 36 - 00186 - Roma

Presidenza, Segreteria, Direzione tel. 066871593

Ufficio sindacale

tel. 06684027.308-321

Ufficio disoccupati

tel. 06684027.320-309

Ufficio di segreteria

tel. 06684027.304-302

Amministrazione

tel. 06684027.310

Uffici Inpgi

tel. 06684027.202-203

Uffici Casagit

tel. 06684027.202-203-207

Ufficio Cassa

tel. 06684027.210-204

Uffici di consulenza

SINDACALE

Lunedì-venerdì, ore 9-15

Tel. 06684027.308-321

Vertenze individuali, applicazione CNLG
Fnsi-Fieg e Aer Anti Corallo, ricostruzioni
carriera, conteggi sulle busta paga

FISCALE

Mercoledì, ore 9-13 - Tel. 06684027.208

CAAF

Da concordare telefonando

Tel. 06684027.210-204

LEGALI (specializzati in diritto del lavoro)

Telefonare per appuntamento

Tel. 06684027.308-321

INPGI

Ignazio Ingrao, fiduciario

Giovedì, ore 10-13 - Tel. 06684027.209

Massimo Marciano

Martedì, ore 10-13 - Tel. 06684027.209

Antonio Savi

Saxa Rubra, Pal.F stanza 35

Lunedì, ore 13-15 - Tel. 0633170809

CASAGIT

Mario Antolini, fiduciario

Mercoledì ore 11-13 - Tel. 06684027.205-203

Email: roma@casagit.it

SPORTELLI

■ SINDACALE

Alessandro Guarasci

Martedì, ore 10-13

Tel. 06684027.304-324

Rita Mattei (per appuntamento)

■ FREELANCE

Natalia Marra

Mercoledì, ore 10-13

Tel. 06684027.324

■ MOBBING - DIRITTI

Stefania Tamburello

per appuntamento

Tel. 06684027.208

■ INPGI 2

Cinzia Romano

Martedì, ore 11-13

Tel. 06684027.324

■ UFFICI STAMPA

Beatrice Curci

Venerdì, ore 10-13

Tel. 06684027.205

Gino Falleri (per appuntamento)

■ CONVENZIONI

Piergiorgio Proto Ghiringhelli

Martedì e giovedì, ore 10-13

Tel. 06 684027.301



associazione stampa romana

Consulta Freelance

Piazza della Torretta, 36 - 00186 Roma

Tel. 06684027.324